



DECONTRIBUZIONE SUD PMI - LEGGE DI BILANCIO 2025 - ISTRUZIONI OPERATIVE INPS CIRCOLARE 32/2025

Posted on 11 Febbraio 2025



Category: [Lavoro e relazione industriale](#)

Con [Circolare n. 32/2025](#), l'INPS ha illustrato il nuovo incentivo denominato **Decontribuzione Sud PMI**, introdotto dalla legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), fornendo indicazioni operative per la sua fruizione.

Si ricorda che, al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, la legge di bilancio 2025 ha introdotto, **per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029**, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, **limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna** (art. 1, commi da 406 a 412, della legge n. 207/2024 - si veda nostra comunicazione del 20 gennaio 2025 – Nota di Approfondimento)

L'esonero spetta esclusivamente per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato) **già instaurati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione dell'esonero stesso e a condizione che la sede di lavoro sia ubicata in una delle Regioni sopra elencate.**

Come chiarito dall'Inps, **per sede di lavoro si intende l'unità operativa presso cui il lavoratore è denunciato nel flusso Uniemens.**

La Decontribuzione Sud PMI è modulata in misura differenziata per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. Per quanto riguarda specificamente l'anno **2025, l'esonero è riconosciuto in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024.**

Nel caso di instaurazione di **nuovi rapporti di lavoro, anche se a tempo indeterminato, in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente** a quello di applicazione della misura, questa **non può trovare applicazione per l'intero anno di riferimento.**

Prendendo quindi ad esempio l'anno 2025, **per i nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati successivamente al 31 dicembre 2024, la Decontribuzione SUD PMI non trova applicazione per l'intero anno 2025.**

La misura si applica, invece, nel caso di **rapporti di lavoro instaurati a tempo determinato** ma che, **entro il 31 dicembre dell'anno precedente**, siano stati **trasformati a tempo indeterminato. Ciò che rileva, infatti, è che il rapporto di lavoro risulti a tempo indeterminato alla predetta data del 31 dicembre.**

Tale agevolazione è concessa nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, in materia di **aiuti de minimis**. Pertanto, non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea.

La Decontribuzione Sud PMI, in ragione dell'entità della misura di sgravio, **risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente**, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, **salvo che non sussista un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione**.

L'Inps segnala, inoltre, che, per espressa previsione della legge di bilancio 2025, la **Decontribuzione Sud PMI non è cumulabile con gli esoneri introdotti dal c.d. Decreto Coesione** (articoli da 21 a 24 del DL n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 95/2024), **ossia gli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici, il bonus giovani, il bonus donne e il bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica** (vedi nostra del 10 luglio 2024).

